

Descrizione dell'articolato relativo al comma 181, lettera g/5 della L. 107/2015.

*Il comma 1 chiarisce, come dice la legge di riferimento, e legittima le SMIM e i Licei musicali e coreutici quali unica sede possibile per ospitare corsi di base musicali e coreutici ordinamentali. Si tratta di un chiarimento necessario all'interno di un ambito formativo allargato che vede una promiscuità di soggetti formativi.*

*Il comma 2 delega il Ministro a stabilire a livello nazionale le competenze in entrata nei licei musicali creando le condizioni per la filiera musicale per gli studenti provenienti dalle SMIM.*

*Il comma 3 istituisce nei Conservatori i corsi "propedeutici" (denominazione tratta dal DPR 212/2005) che vanno a sostituire i corsi di base / pre-accademici attivi dopo la riforma AFAM solo in fase transitoria.*

*Il comma 4 delega al Ministro il compito di stabilire alcuni importanti criteri dei corsi propedeutici, svolti in autonomia dalle istituzioni di alta formazione musicale in coerenza con la missione superiore del Conservatorio riformato, tra cui il livello di accesso, comunque avanzato.*

*Il comma 5 stabilisce la tipologia di studenti che il Conservatorio può immatricolare e regolarizza la fase di passaggio di cui al comma 3.*

*Il comma 6 istituisce nei Conservatori i corsi per "talenti precoci", studenti minorenni in età scolare che rappresentano un numero limitato di casi, ma cui l'attuale normativa non fornisce soluzioni formative adeguate ed efficaci.*

*Il comma 7 delega il Ministro di stabilire per ogni corso di studio dell'alta formazione il livello tecnico minimo di accesso (abilità, competenze, conoscenze teoriche, repertori musicali), dando omogeneità nazionale ai corsi di diploma accademico di primo livello e creando i presupposti per la filiera musicale liceo-conservatorio.*

**Articolo XXXX**  
**Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale**

**Comma 1 (ordinamento scolastico dei corsi di base musicali e coreutici)**

La formazione musicale e coreutica di base è assicurata, entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione, dalle Scuole Medie a Indirizzo Musicale di cui alla Legge 3 maggio 1999 n. 124, art. 11 comma 9 e dai Licei Musicali e Coreutici di cui al DPR 15 marzo 2010 n. 89, art. 7.

**Comma 2 (requisiti nazionali di accesso al Liceo musicale e coreutico)**

Con il decreto ministeriale di cui al successivo comma 3 sono definiti i requisiti formativi, validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio, per l'accesso ai Licei Musicali e Coreutici - sezione Musicale.

**Comma 3 (istituzione dei corsi propedeutici)**

Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite la Cabina di Regia della rete *Qualità e sviluppo dei Licei musicali e coreutici* e la Conferenza dei Direttori dei Conservatori di musica, negli istituti musicali di cui all'art. 2, comma 2 della Legge 21 dicembre 1999 n. 508 sono istituiti i corsi propedeutici, in coerenza con quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005, n. 212 art. 7 comma 2 e art. 10 comma 4 lett. g) e in materia di formazione ricorrente e permanente. Detti corsi di formazione professionalizzante sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio di primo livello istituiti presso le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale.

**Comma 4 (criteri per la definizione dei corsi propedeutici)**

Le attività propedeutiche di cui al comma 3 sono organizzate dalle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, secondo gli indirizzi definiti con il decreto di cui al medesimo comma 3. Tale decreto definisce:

- a) I requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto delle attitudini musicali dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;
- b) La durata massima complessiva dei corsi propedeutici;
- c) Le modalità di determinazione e pubblicazione annuale dei posti disponibili per ciascun corso propedeutico;
- d) I criteri per regolare, sulla base di specifici accordi da inserire nelle convenzioni di cui al DPR 15 marzo 2010 n. 89, art. 13 comma 8, o di convenzioni all'uopo stipulate, l'accesso alle attività propedeutiche di studenti frequentanti istituzioni scolastiche a indirizzo musicale, e la definizione del sistema dei crediti formativi reciprocamente riconosciuti;
- e) I criteri generali per la stipula di analoghe convenzioni con istituzioni scolastiche e formative diverse da quelle di cui alla precedente lett. d);
- f) La certificazione finale da rilasciare al termine delle specifiche attività propedeutiche, illustrativa del curriculum svolto e dei risultati formativi ottenuti.

**Comma 5 (tipologia di studenti dei Conservatori e norma transitoria)**

A decorrere dall'anno accademico successivo alla data del decreto ministeriale di cui al comma 3 gli istituti musicali di alta formazione, fermo restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e

permanente, possono immatricolare studenti esclusivamente per i corsi previsti dal DPR 8 luglio 2005, n. 212 e per le attività propedeutiche di cui al medesimo comma 3.

Gli studenti già iscritti ai “corsi di formazione musicale e coreutici di base” / “pre accademici” di cui alla Legge 21 dicembre 1999, n. 508 art. 2 comma 8 lett. d) organizzati dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, all’atto di emanazione del decreto di cui al comma 3, vengono assegnati ai corsi propedeutici di cui al medesimo comma, in base ai livelli tecnici posseduti.

#### **Comma 6 (corsi per “giovani talenti musicali”)**

Le istituzioni di alta formazione artistica e musicale possono attivare specifiche attività formative per “giovani talenti musicali”, di cui alla Legge 15 luglio 2015, n. 107, art. 1 comma 181, lett. g) e DPR 8 luglio 2005, n. 212 art. 7 comma 3, a favore di studenti minorenni precocemente già in possesso di spiccate attitudini e capacità musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l’accesso ai corsi accademici di primo livello.

Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente.

#### **Comma 7 (requisiti nazionali di accesso ai corsi di diploma di primo livello accademici)**

Con il decreto ministeriale di cui al comma 3 sono definiti i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere a ciascuno dei corsi accademici di Primo livello dell’offerta dell’Alta Formazione Artistica e Musicale. A tali requisiti, conoscenze e livelli si armonizzano i curricula dei Licei Musicali e Coreutici e i programmi di ogni altra istituzione che operi nel settore della formazione musicale di base.

Lo stesso decreto stabilisce i limiti per l’ammissione ai corsi accademici di primo livello degli studenti con debiti formativi.